

ACCORDO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,
tra la Casa di Cura Città di Udine S.p.A e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1
"Triestina" per l'acquisto e l'erogazione di attività di prelievo
e prestazioni di laboratorio

anno 2015

.....

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di dicembre, in TRIESTE

TRA

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 - Triestina, di seguito Azienda, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 01258370327, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI,

E

La Casa di Cura Città di Udine S.p.A, con sede legale in Udine, viale Venezia n. 410, in persona del legale rappresentante dott. Claudio RICCOBON, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che, a seguito dell'incorporazione di LabNordest, la Direzione Centrale Salute, Integrazione socio sanitaria, Politiche sociali e Famiglia con note prot. n. 12355/SPS/ASAP del 02.07.2014 e n. 14284/SPS/ASAP del 04.08.2014, definisce gli adempimenti necessari allo svolgimento dell'attività da parte della Casa di Cura Città di Udine, di seguito Struttura, e all'utilizzo del budget complessivo risultante dalla fusione delle due strutture;
2. Che la nota regionale della D.C.S., riferimento - lettera prot. CR/rz n. 255/2014 dd. 28.08.2014, dispone che la quota assegnata alla sede di Trieste di LabNordest, è di competenza dell'allora Azienda per i servizi sanitari n. 1 e che tale quota deve essere prioritariamente utilizzata per l'attività di medicina di laboratorio (Laboratorio di analisi e punto prelievi) sul territorio e per i residenti di tale Azienda e che, in caso di avanzo, la quota residua può essere utilizzata per prestazioni diverse erogate presso la Struttura, solo su autorizzazione di ASSI e, quindi, previa modifica dell'accordo contrattuale stipulato;
3. Che con Decreto n. 35/DICE dd. 21.01.2015 si dispone di concedere alla Struttura il trasferimento della titolarità dell'accreditamento a pieno titolo in Medicina di Laboratorio da "Lab Nordest s.r.l." di Trieste, viale XX Settembre 18, per il periodo di tre anni decorrenti dall'emissione del Decreto n. 1187/DC del 19.12.2012, ai sensi della D.G.R. n. 1705/2005 e della D.G.R. n. 1436/2011;
4. Che con Decreto dd. 28.07.2015 n. 568/SPS si dispone il rinnovo e l'integrazione dell'accreditamento a pieno titolo, per la durata di tre anni decorrenti dal 28.06.2015, nelle branche specialistiche della Struttura, ivi compresa l'attività nella sede operativa di Trieste, viale XX Settembre 18 per l'erogazione di prestazioni per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di



Medicina di laboratorio

- Laboratorio di analisi e punto prelievi

5. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
6. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
7. Che la D.G.R. 10.1.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e Case di Cura private accreditate avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni sanitarie di ricovero per acuti, ricovero per riabilitazione e post acuzie e specialistica ambulatoriale – prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate e la riorganizzazione dell'offerta delle prestazioni di laboratorio;
8. Che la suddetta D.G.R. stabilisce che i budget utilizzati nel 2012 per le attività analitiche di laboratorio dovranno progressivamente essere riversati su attività per le quali sono alti i tempi di attesa oppure è elevata la fuga extraregionale;
9. Che la D.G.R. 20.02.2015 n. 299 specifica ed integra la D.G.R. 27/2014, alla luce di alcune verifiche di carattere generale e del mutato assetto istituzionale determinato dalla legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2014, che supera il modello dell'Area Vasta;
10. Che con Decreto n. 211 dd. 19.05.2015 del Commissario Straordinario dell'Azienda, si è preso atto dell' "Accordo con le Case di Cura Private Accreditate per l'utilizzo delle risorse, di cui all'accordo triennale per il periodo 2014-2016, tra Regione Friuli Venezia Giulia e Associazioni rappresentative, DGR n. 27 dd. 10.01.2014, ridistribuite fra gli Enti per quota capitaria delle nuove A.A.S., come da LR n. 17 dd. 16.10.2014 per l'anno 2015", sottoscritto in data 14.05.2015;
11. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale di cui alle DD.GG.RR. 531/2006 e s.m.i.; 2989/2008; 1535/2009; 1977/2012; 2349/2012; 2431/2013 e 915/2015, relative alle prestazioni per l'attività di specialistica ambulatoriale, di diagnostica e laboratorio, di attività di ricovero e nel D.P.R. 252/2013 per le prestazioni di medicina sportiva;
12. Che l'art. 9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, attribuisce alle Regioni o agli Enti del Servizio sanitario nazionale la ridefinizione dei tetti di spesa annui nelle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dagli erogatori privati accreditati, attraverso la stipula o rinegoziazione dei relativi contratti per l'anno 2015, rideterminando il valore degli stessi in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua, da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni ambulatoriali/diagnostica strumentale/laboratorio per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria.

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alla seguente branca specialistica:

Medicina di laboratorio

- Laboratorio di analisi e punto prelievi



Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1 e per effetto dell'art. 9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, la struttura e l'Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili dalla struttura, nell'anno 2015, non potrà superare il tetto massimo di € 603.643,42;
2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i volumi di attività differenziati per branca specialistica come di seguito indicato:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Budget complessivo
Medicina di laboratorio	Come indicato nella D.G.R. n. 27, dd. 10.1.2014	€ 603.643,42

3. La struttura garantisce l'effettuazione delle prestazioni previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.
4. La struttura si impegna a non effettuare compensazioni tra le diverse tipologie di branche specialistiche, fatto salvo un eventuale accordo con l'Azienda, che deve essere comunicato alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia (di seguito Direzione centrale salute).
5. La struttura si impegna a comunicare alla Direzione centrale salute uno spostamento di budget, fra attività di ricovero ed ambulatoriale, qualora fosse superiore al 5% di quello complessivo assegnato annualmente alla struttura; per valore inferiore è sufficiente un accordo fra la struttura e l'Azienda, che provvederà ad informare la Direzione centrale salute.
6. La struttura si impegna a riversare progressivamente i budget utilizzati nel 2012 per le attività analitiche di laboratorio in attività per le quali sono alti i tempi di attesa oppure è elevata la fuga extra-regionale, fermo restando l'erogazione interna delle prestazioni urgenti.
7. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto.
8. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.

Articolo 3

Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto;
2. La struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità;
3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda;
4. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto;
5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, per gli adempimenti di competenza;
6. La struttura si impegna a comunicare all'Azienda e alla Direzione centrale i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;
7. La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l'applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto;
8. Le parti concordano l'operatività della Struttura in uno o più centri prelievo nell'area di competenza dell'Azienda, che verranno a sostituire i servizi di prelievo erogati dalle sedi distrettuali. In considerazione dell'investimento richiesto alla struttura per l'individuazione, la sistemazione e l'avviamento dei nuovi punti prelievo, l'Azienda per i servizi sanitari si impegna a mantenere il servizio di prelievo in esclusiva nelle aree individuate dalla struttura.



9. La struttura, previa disponibilità del collegamento con il modulo di accettazione Insiel ed allo scopo di ridurre il volume di budget impiegato nelle attività laboratoristiche, si impegna a far analizzare i campioni biologici dei pazienti in regime di convenzione con il S.S.R. presso il laboratorio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria OORR TS.

Articolo 4 Controlli e debito informativo

1. La struttura si impegna a trasmettere all'Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali;
2. L'Azienda, come indicato dalla DGR n° 299 dd. 20/02/2015 si attiverà per mettere a disposizione delle strutture che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all'autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP compatibilmente con le operazioni di competenza dell'INSIEL;
3. L'Azienda effettuerà controlli sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie nei confronti degli erogatori pubblici e privati con verifiche condotte su SDO e cartelle per l'appropriatezza del setting assistenziale del ricovero, sul rispetto dei tempi di attesa, sulle prioritizzazioni delle prestazioni ambulatoriali definite a livello regionale e/o aziendale, sulla corretta indicazione delle esenzioni, secondo quanto definito nell'allegato alla DGR n. 1321, dd. 11.07.2014;
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può determinare la risoluzione anticipata del contratto;

Articolo 5 Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

1. Gli erogatori privati saranno remunerati secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 27/2014.
2. Alla luce delle indicazioni della DGR n. 1321/2014, nell'allegato alla nota della DIR. SAN n. 28078/GEN.1.2.A, dd. 04.06.2015, sono riportate le modalità per l'esecuzione, da parte della AAS1 Triestina, delle liquidazioni delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero e ambulatoriale.
3. Relativamente alle fatture, le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Articolo 6 Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2015, con decorrenza a partire dal 01 gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2015;
2. Fino alla stipula del successivo contratto, che decorre dal 01 gennaio 2016, il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato;
3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
4. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale;

Articolo 7 Risoluzione anticipata del contratto

1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale;
2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell'Azienda, qualora la struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
 - mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto;
 - inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;



- impedimento ai controlli esercitati dall'azienda e previsti nel Piano Controlli regionale , ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
 - interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget;
3. L'inadempimento della struttura determina il diritto dell'Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

Articolo 8
Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

1. La struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte;
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall'art. 6 dell'Accordo approvato con la D.G.R. n. 27/2014;
3. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all'Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c..

Articolo 9
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 10
Foro competente

La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 11
Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria
Il Commissario Straordinario
Dott. Nicola DELLI QUADRI

Per la Struttura
Il legale rappresentante
Dott. Claudio RICCOBON

Prot. n. 61646/GEN. II.3.C.2

29 DIC 2015